

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE VIII CIVILE  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 57322 del ruolo generale per gli affari  
contenziosi dell'anno 2012 e vertente

TRA

1. ~~\_\_\_\_\_~~ S.R.L., con sede in \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ , partita I.v.a. \_\_\_\_\_ in persona del legale  
rappresentante, Sig. \_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dagli Avvocati

Stefano Porzio e Laura Cattaneo, elettivamente domiciliata in Roma, Via  
Otranto n. 47, presso l'Avv. Margherita Mattei, per procura in calce al  
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

ATTRICE

E

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, codice fiscale e partita I.v.a. \_\_\_\_\_, in  
persona del legale rappresentante in carica *pro tempore*, rappresentata e  
difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_, presso il quale è elettivamente domiciliata  
in \_\_\_\_\_ per procura generale alle liti del legale  
rappresentante \_\_\_\_\_, con firma autenticata \_\_\_\_\_ dal  
notaio \_\_\_\_\_ (repertorio n. \_\_\_\_\_, raccolta n. \_\_\_\_\_)

CONVENUTA

OGGETTO: Contratti bancari



Conclusioni precisate all'udienza del 18.9.2019

Per la parte attrice

“voglia il Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o l'inapplicabilità e l'inefficacia, per le ragioni tutte esposte, delle condizioni contrattuali del contratto di conto corrente n. 46628 intrattenuto da \_\_\_\_\_ s.p.a., oggi \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ s.r.l., presso \_\_\_\_\_, in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione dell'interesse anatocistico, della determinazione ed applicazione di interessi ultralegali, di applicazione della provvigione di massimo scoperto, delle variazioni, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese:

A) dichiarare quali somme non dovute quelle corrisposte in forza delle suddette clausole e, conseguentemente, condannare \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ all'integrale ripetizione delle stesse a favore della \_\_\_\_\_ di DG s.r.l., da quantificarsi nella complessiva somma di € 225.009,16 ovvero in quelle diverse, maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo saldo;

B) accertarsi l'esatta determinazione delle somme a credito e a debito delle parti, maturate sul conto corrente n. 46628, con conseguente eventuale rettifica delle poste all'interno del rapporto.

SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: condannare \_\_\_\_\_

S.p.A. al risarcimento dei danni patiti dalla \_\_\_\_\_ oggi \_\_\_\_\_



..... s.r.l., in relazione agli artt. 1337, 1338 e 1366 c.c., da determinarsi anche in via equitativa.

IN OGNI CASO: spese, compensi, accessori e oneri come per legge interamente rifusi, con distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.”

Per la parte convenuta:

“Voglia l’On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

in via preliminare,

- ritenere e dichiarare l’intervenuta decadenza dell’attrice da qualsivoglia pretesa inerente il rapporto dalla stessa dedotto in giudizio, con particolare riferimento all’eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste ed alla natura dei pagamenti;

nel merito,

- ritenere e dichiarare che tutte le domande *ex adverso* proposte sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa dell’atto di costituzione in giudizio e delle successive difese e, conseguentemente, rigettare le stesse *in toto*, anche per carenza di prova documentale del fatto costitutivo dell’assunto diritto;

in via subordinata,

- nella denegata ipotesi di eventuale accertamento della nullità di clausole relative al contratto di conto corrente dedotto in giudizio, applicare al rapporto in questione le norme previste dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93) ed, in particolare, ritenere e dichiarare applicabile al conto corrente n. 46628, acceso in data 29/01/2003 dalla





4) “vero che mai, nel corso del rapporto, la [redacted] Computer S.p.A. (già [redacted] S.p.A. e, prima ancora, [redacted]) ha contestato le risultanze ed i saldi degli estratti conto dalla stessa regolarmente ricevuti”.

Si indica quale teste la Dott.ssa [redacted] presso F [redacted] Direzione Territoriale Corporate Nord Est, con riserva di indicare ulteriori testi, anche in prova contraria rispetto a quanto eventualmente articolato da controparte.”

#### FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., [redacted] S.r.l., fino al 8.6.2012 denominata [redacted], esponeva di essere stata titolare dal [redacted] del rapporto di conto corrente ordinario [redacted], presso la [redacted], filiale di [redacted], che era stato estinto il 14.6.2010;

che il tecnico di fiducia aveva indicato in una relazione l'applicazione non dovuta di interessi anatocistici, in misura superiore alla previsione dell'art.117, commi 4,5,6,7 D.L.vo 385/1993, nell'inosservanza della legge n. 108 del 1996, di commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, per il complessivo importo eccedente il dovuto pari a € 225.009,16 (€ 49.082,53 per interessi, € 86.262,12 commissioni di massimo scoperto, € 4.682,22 per spese, € 6.387,27 interessi su commissioni di massimo scoperto e spese, € 78.595,02 interessi oltre il limite ex L. 108/1996);

che tra le parti era intercorsa corrispondenza, anche circa la richiesta in data 11.7.2011 di consegna di contratti ed estratti conto e di apertura di credito, l'istituto di credito aveva negato ogni addebito e il procedimento ex art. 5 D.L.vo 28/2010 era stato svolto con esito negativo;



che non era disponibile il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. \_\_\_\_\_ né erano stati sottoscritti contratti di affidamento con le condizioni praticate, come la banca aveva riconosciuto con lettera del 1.11.2011 (documento n. 4), sicché andava applicato l'art. 117 D.L.vo 385/1996, anche in difetto di pattuizione circa la commissione di massimo scoperto e le spese addebitate e poi la banca aveva variato unilateralmente le condizioni applicate.

Ciò premesso, la società ricorrente proponeva al Tribunale di Roma la domanda:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, in accoglimento del presente ricorso, così disporre:*

*IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità e/o l'inapplicabilità e l'inefficacia, per le ragioni tutte sopra esposte, delle condizioni contrattuali dei contratti di conto corrente n. \_\_\_\_\_ intrattenuto essere presso \_\_\_\_\_, in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione dell'interesse anatocistico, della determinazione ed applicazione di interessi ultralegali, di applicazione della provvigione di massimo scoperto, delle variazioni, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese:*

*A) dichiarare quali somme non dovute quelle corrisposte in forza delle suddette clausole e, conseguentemente, condannare*

*\_\_\_\_\_ a. all'integrale ripetizione delle stesse a favore della*

*\_\_\_\_\_ da quantificarsi nella complessiva somma di € 225.009,16 ovvero in quelle diverse, maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo saldo; B) accertarsi l'esatta determinazione delle somme a credito e a*



*debito delle parti, maturate sul conto corrente n. 11111, con conseguente eventuale rettifica delle poste all'interno del rapporto.*

*SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: condannare l' [ ] al risarcimento dei danni patiti dalla [ ] in relazione agli artt. 1337, 1338 e 1366 c.c., da determinarsi anche in via equitativa.*

*IN VIA ISTRUTTORIA [...]*

*IN OGNI CASO: spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, interamente rifiuti."*

Con decreto in data 3.10.2012, era fissata l'udienza del 5.4.2013, con termine per l'instaurazione del contraddittorio entro il 31.12.2012 e termine per la costituzione in giudizio entro venti giorni dall'udienza.

L'atto introduttivo del giudizio era notificato in data 13.11.2012 alla [ ] e [ ] che si costituiva in giudizio il 14.3.2013 e contestava l'ammissibilità del procedimento avviato e l'infondatezza della domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto, con le conclusioni:

*"Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:*

*in via preliminare:*

*- ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dalla i*

*sussistendo i presupposti legittimanti la trattazione e l'istruttoria sommaria del procedimento per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, assumere i provvedimenti di cui all'art. 702 ter, comma III, c.p.c.;*

*sempre in via preliminare:*



*- ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza della ricorrente da qualsivoglia pretesa inerente il rapporto dalla stessa dedotto in giudizio, con particolare riferimento all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste;*

*nel merito:*

*- ritenere e dichiarare che tutte le domande ex adverso sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte in narrativa e, conseguentemente, rigettare le stesse in toto;*

*in via subordinata:*

*- nella denegata ipotesi di eventuale accertamento della nullità di clausole relative al contratto di conto corrente dedotto in giudizio, applicare al rapporto in questione le norme previste dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385/93) ed, in particolare, ritenere e dichiarare applicabile al conto corrente n. 46628, acceso in data 29/01/2003 dalla [redacted] presso la [redacted] della [redacted] S.p.A., l'art. 117, comma VII, del medesimo T.U.B. ed i tassi di interesse dallo stesso previsti, tenuto conto dell'entrata in vigore della Delibera CICR 09/02/2000 a decorrere dal 30/06/2000;*

*in via istruttoria [...]*

*Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con ogni e più ampia riserva di ulteriormente eccepire, produrre ed articolare anche in sede istruttoria ed in relazione alle difese ed ai documenti che verranno eventualmente apportati al giudizio da controparte.”*

In particolare, la parte resistente eccepiva l'incompatibilità del rito sommario di cognizione con gli adempimenti istruttori di trattazione della





domanda di cui al ricorso, di cui contestava la fondatezza; esponeva che, in precedenza, la controparte non aveva formulato eccezioni circa il contenuto del rapporto di conto corrente bancario ed eccepiva la decadenza dalla facoltà di contestare gli estratti conto periodici; affermava di aver osservato il D.L.vo 385/1993 e la Delibera C.i.c.r. 9.2.2000 e che il pagamento degli interessi capitalizzati costituiva obbligazione naturale; aggiungeva che l'addebito di massimo scoperto e spese costituiva una delle condizioni economiche del rapporto incidente sui operazioni e servizi prestati per l'erogazione del credito, anche a norma del D.L.vo 29/1999.

Con ordinanza in data 5.4.2013, era disposta la trattazione della causa con il rito ordinario di cognizione ed era fissata udienza ex art. 183 c.p.c., nel corso della quale erano assegnati i termini previsti dal sesto comma; prodotta e acquisita documentazione, svolta consulenza tecnica d'ufficio, la causa era trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo con ordinanza del 3-10.4.2017, con provvedimento ex art. 210 c.p.c.; svolta attività istruttoria e la consulenza tecnica d'ufficio, la causa passava in decisione ed era rimessa sul ruolo con ordinanza del 5-10.4.2017, con cui era accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dalla società attrice con la memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 16.9.2013 e relativa all'acquisizione del contratto di conto corrente, alle pattuizioni delle linee di credito concesse, a tutti gli estratti conto periodici dall'apertura alla chiusura del rapporto contrattuale; all'udienza del 18.9.2019 le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.

L'istanza istruttoria formulata dalla parte convenuta e volta all'ammissione di prova testimoniale non è stata accolta con l'ordinanza riservata resa il



31.1.2014-5.2.2014, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. *per relationem* cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n.22562 del 7.11.2016) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.

La domanda proposta dalla parte attrice è meritevole di accoglimento, nei limiti indicati di seguito.

Avuto riguardo ai giudizi promossi da titolare di conto corrente bancario per conseguire l'accertamento della nullità e/o inesistenza di clausole contrattuali e la restituzione di quanto indebitamente percepito dall'istituto di credito, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato principi in relazione alla produzione in giudizio degli estratti conto periodici di conto corrente bancario, in ottemperanza dell'art. 119 D.L.vo 385/1993 e dell'art.210 c.p.c., secondo i quali: "Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante." (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3875 del 8.2.2019, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 653135-01) e inoltre: "L'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni



il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte." (Cass., Sez. 1 civ., Ordinanza n. 13277 del 28.5.2018, ivi, Rv. 649155-01; conf. Cass. sentenza n. 11004 del 2006) è stato affermato che: "Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo." (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 11554 del 11.5.2017, ivi, Rv. 649152-01)

Nella specie, \_\_\_\_\_ S.r.l. ha promosso la causa producendo copia degli estratti conto scalari inerenti al suindicato rapporto contrattuale n. 46628 e al periodo dal 2003 al 2009, una perizia di parte e corrispondenza; in corso di causa, l'istituto di credito ha ottemperato



all'ordine di esibizione dei contratti stipulati con la controparte e degli ulteriori estratti conto periodici di tale rapporto.

Va considerato il principio in base a cui: "La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità o inesistenza di clausole relative a interessi ultralegali, oneri, commissioni e spese, perché l'unilaterale comunicazione delle condizioni economiche contrattuali inerenti a tali componenti non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ." (Cass., Sez. I civ., sentenza n. 17679 del 29.7.2009, *ivi*, Rv. 609454; conf. Cass. sentenza n. 1978 del 11.3.1996, n. 1668 del 26.2.1999, n. 12169 del 15.9.2000, n. 6514 del 19.3.2007, n. 23971 del 25.11.2010), né la comunicazione unilaterale della banca di variazioni peggiorative delle condizioni pattuite integra il contratto. Pertanto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti e ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto (Cass., Sez. I civ., sentenze n. 3574 del 14.2.2011 e n. 11626 del 26.5.2011; Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 30000 del 20.11.2018).

Si recepisce l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, in considerazione dell'approfondito accertamento svolto dall'ausiliario d'ufficio in base alla documentazione in atti e se ne richiama il contenuto (circa la legittimità processuale della motivazione cd. *per relationem* cfr. la giurisprudenza sopra richiamata: Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).



Il testo del contratto di apertura del conto corrente bancario, oggetto della richiesta formulata dalla società attrice con lettera del 20.7.2011 (documento n. 3) e poi dell'ottemperato ordine di esibizione in giudizio, non è risultato leggibile, né la parte relativa alle condizioni economiche contiene l'indicazione della misura degli interessi attivi e passivi, né della commissione di massimo scoperto, come è stato rilevato nel corso dell'udienza del 16.5.2014; per conseguenza, è stato conferito l'incarico peritale d'ufficio in relazione al conteggio per l'eliminazione degli interessi eccedenti il limite ex art. 117 D.L.vo 385/1993, oneri, spese e commissioni di cui non è stata provata la pattuizione, con l'applicazione agli interessi della capitalizzazione nell'osservanza della Delibera C.i.c.r. 9.2.2000.

L'ausiliario d'ufficio ha calcolato il saldo finale del rapporto di conto corrente alla data del 14.6.2010 nell'importo di € 235.983,60 attivo per l'istituto di credito. (cfr. la pagina n. 73 della relazione tecnica d'ufficio integrativa del 23.2.2018); appare irrilevante la mancata acquisizione degli estratti conto periodici dal 1.1.2010 al 14.6.2010, pur oggetto dell'ordine di esibizione rivolto all'istituto di credito, in difetto di allegazione e prova di operazioni contabili ulteriori rispetto a quelle documentate in atti (cfr. allegato M2 alla relazione tecnica integrativa del 23.2.2018).

A tale importo accedono gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, che non spetta automaticamente (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 23157 del 31.10.2014; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5639 del 12.3.2014; Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 3738 del 9.3.2012; Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 29873 del 29.12.2011), poiché si tratta di un debito di valuta e la società attrice non ha



allegato, né dimostrato, l'esistenza del maggior danno risentito per la ritardata restituzione del suddetto importo, oltre la misura degli interessi legali.

La domanda risarcitoria proposta dalla società attrice è infondata e va respinta, stante l'assoluto difetto di allegazione e prova dei relativi fatti costitutivi.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte convenuta e si liquidano a favore dei difensori di parte attrice ai sensi dell'art. 93 c.p.c., come in dispositivo, in base al D.M. 37/2018, entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 13628 del 2.7.2015) e in considerazione del valore della causa; le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con i decreti resi in date 5.2.2015 e 5.3.2018, sono poste a definitivo carico dell'istituto di credito.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, condanna la Banca .....

..... in persona del legale rappresentante, a pagare a .....

C..... la somma di euro € 235.983,60 oltre interessi legali dal 13.11.2012 al saldo e a rifondere ex art. 93 c.p.c. agli Avvocati Stefano Porzio e Laura Cattaneo le spese processuali, che liquida in euro 14.200,00 (400 anticipazioni, 2.500 fase di studio, 1.600 fase introduttiva, 5.500 fase di trattazione e istruttoria, 4.200 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;

pone a carico della l..... le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con i decreti resi in atti.



Roma, 18.1.2020

Il Giudice

Daniela Gaetano

